

Bolzano, li 28 aprile 2020 CONTOR INFORMA 20 anno 2020

IL MIRACOLO DEL TRENINO ALTO ADIGE

Da Roma è arrivato il DPCM del 26 aprile 2020 il Presidente Conte con alcuni alleggerimenti a partire dal 04 maggio. Sono 70 pagine di decreto e 10 allegati.

A livello provinciale il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato l'ordinanza del 25 aprile 2020. Le 9 pagine aprono uno spiraglio e ci fa sperare in una fase 2. In provincia di Bolzano l'ordinanza n. 23/2020 del 26.04.2020 dispone su 4 pagine delle ulteriori libertà.

COSA POSSO FARE SENZA RISCHIARE UNA SANZIONE ?

Le ormai abituali misure di sicurezza e prevenzione (DCPM 10 aprile) rimangono in vigore fino al 03 maggio e vengono rispettate:

- ⇒ obbligo generale di usare la mascherina
- ⇒ rimanere in casa
- ⇒ sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- ⇒ coprire naso e bocca in prossimità di altre persone,
- ⇒ lavarsi le mani in modo frequente e accurato,
- ⇒ evitare assembramenti
- ⇒ evitare abbracci e strette di mano,
- ⇒ mantenere una distanza di almeno un metro nei contatti sociali,
- ⇒ starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto diretto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- ⇒ evitare di condividere bottiglie e bicchieri, soprattutto durante le attività sportive,
- ⇒ non mettere le mani negli occhi, nel naso o nella bocca,
- ⇒ coprire la bocca e il naso in caso di starnuti o tosse,
- ⇒ non assumere farmaci antivirali o antibiotici senza prescrizione medica,
- ⇒ pulire le superfici con soluzioni disinfettanti a base di cloro o alcool.

POSSIAMO MUOVERCI

- ambedue i genitori possono camminare contemporaneamente con i propri figli minori, ma soltanto nei pressi della propria abitazione, mantenendo la distanza di almeno un metro da ogni altra persona non facente parte del nucleo familiare
- posso accompagnare persone anziane o inabili nei pressi dell'abitazione
- ora ho il permesso di comprare prodotti alimentari lungo il tragitto casa lavoro; finora dovevo fare acquisti nel negozio più vicino
- per gli spostamenti casa lavoro casa posso tragittare sulle piste ciclabili comunali o sovracomunali
- posso lavorare il mio giardino privato per la produzione di autoconsumo, anche se situato in un altro comune; posso andarci soltanto una volta al giorno e devo andarci da solo; posso fare soltanto i lavori strettamente necessari alla tutela della produzione vegetale e accudire gli

animali da cortile ivi tenuti

- Gatti, cani, cavalli e animali simili sono autorizzati a muoversi all'esterno, in modo che non soffrano di problemi di salute dovuti alla mancanza di esercizio fisico.
- Se il sindaco non lo vieta esplicitamente, posso riaccompagnare i bambini nelle aree verdi e nei parchi, ma logicamente devo mantenere una distanza di 3 metri dalle altre persone. Si parla esplicitamente di bambini al seguito; senza bambini mi viene negato l'ingresso.

USO DELLA MASCHERINA

La seguente regola fino al 03 maggio: bisogna mettere la mascherina in luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale.

Il personale a diretto contatto con il pubblico che presta la propria attività presso luoghi pubblici o aperti al pubblico deve usare i dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti; di conseguenza, chi accede alle attività di vendita di prodotti alimentari e chi fruisce del trasporto pubblico locale deve indossare la mascherina; non è più sufficiente coprirsi naso e bocca con indumenti come sciarpe e simili. Questo vale anche per le strutture sanitarie e socio-sanitarie.

PERÒ: la mascherina non è obbligatoria per i bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l'utilizzo della mascherina a causa di particolari condizioni psicofisiche (certificato medico!)

ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI E INABILI

Sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dal giorno 20 aprile 2020 fino al 03 maggio, per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, è necessario l'utilizzo della mascherina. Non è più sufficiente l'utilizzo di altro indumento per la copertura di naso e bocca.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

IL MENU DA ASPORTO

Per telefono ordino il mio menu nel mio ristorante preferito. Finora il ristorante ha già potuto portare a casa mia il menu ordinato. D'ora in poi posso andare fino al ristorante, ritirare quello che ho ordinato e pagare (preferibilmente senza l'uso di contanti). Posso anche entrare nel ristorante, ma devo mantenere la distanza di sicurezza e indossare la mascherina bocca-naso. Poi torno a casa con il cibo, perché il consumo sul posto non è consentito.

VENDITA AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE

Posso recarmi presso un'azienda agraria o un negozio di Fiori e piante e comprare prodotti florovivaistici. Se nel comune dove mi trovo non ne esistono posso andare al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili. Naturalmente dovrò usare la mascherina e il personale addetto utilizzerà i dispositivi di protezione individuale.

VENDITA AL DETTAGLIO DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, COMPRESO LE SCARPE

Il DCPM 10 aprile e 19 aprile hanno permesso l'apertura di negozi per vestiti di bambino e neonati e negozi di libri e articoli di cartoleria. Dal 20 aprile anche in provincia di Trento questi negozi

possono aprire; così dispone il decreto del 19.04.2020. Il decreto del Presidente della provincia di Trento consente:

la riapertura degli esercizi che svolgono il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati (ma non nei centri commerciali) e di carta, cartone e articoli di cartoleria; se nell'assortimento di questi negozi ci fossero anche altre merceologie questi altri articoli non possono essere venduti; la vendita si deve limitare esclusivamente a vestiti per bambini e neonati e di carta, cartone e articoli di cartoleria. Ai vestiti ora sono state aggiunte le calzature per bambini. L'acquisto dovrà essere fatto nel territorio del comune dove la persona si trova; qualora ivi non ci fosse un negozio con tali articoli l'acquisto dovrà essere fatto nel negozio più vicino sito in altro comune.

Rimane in vigore quanto già disposto dal 14 aprile in Provincia di Trento, vale a dire che il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria è ammesso anche all'intero delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste periodici, fermo restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono.

MERCATI CON VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

I comuni posso permettere l'apertura dei mercati per la vendita diretta di prodotti alimentari. Fino alla cessazione dell'emergenza dichiarata a livello nazionale l'accesso a questi mercati è consentito soltanto con l'utilizzo di mascherine. Non è consentita la copertura di naso e bocca con un indumento al posto di mascherine. Chi in detti mercati lavora nella vendita di generi alimentari deve indossare mascherina a guanti.

ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

Quanto descritto nel "Contor informa" del 07 aprile è prorogato fino al 03 maggio 2020: l'accesso ai negozi alimentari è consentito soltanto con l'utilizzo di mascherine e guanti monouso. I guanti monouso sono messi a disposizione del cliente da parte del negozio. Le manopole dei carelli e i manici dei cestri devono essere disinfettati dopo ogni utilizzo da parte dei clienti. Al posto di mascherine è consentita la copertura di naso e bocca con un indumento e in assenza di guanti è sufficiente l'utilizzo di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani.

Chi lavora nella vendita di generi alimentari deve indossare mascherina a guanti.

DPCM ROMANO

Il nuovo decreto da parte del presidente del consiglio dei ministri riporta la data del 26 aprile e sulle 70 pagine stabilisce le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

SPOSTAMENTI

a) Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie (mascherina).

È vietato lo spostamento da una regione ad un'altra, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

IO RESTO A CASA; QUARANTENA

- b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

LE ALTRE LIMITAZIONI

A livello nazionale vengono confermate tutte le altre limitazioni negli spostamento, già esplicate nei precedenti "Contor informa"

SI RIPARTE

Il DPCM del 26 aprile sulle 70 pagine prevede delle regole per la ripartenza dell'economia, valide sull'intero territorio nazionale a partire dal 04 maggio.

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Per ora non è noto quali saranno le attività che potranno ripartire con il 04 maggio.

Le aziende di trasporto pubblico anche lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Le disposizioni del DPCM del 26 aprile si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

I dettagli di queste misure di Roma per ora non sono noti; comunicare ora dei dettagli sarebbe pura speculazione. Non appena saranno rese note le norme di attuazione di queste "regole romane" (e non solo annunciate ma anche pubblicate) cercheremo di dare le necessarie informazioni.

Cordiali saluti
CONTOR



Dr. Werner Teutsch

Questa circolare è un'offerta non vincolante di informazioni e serve a scopi informativi generali. Non costituisce una consulenza legale, fiscale o di gestione aziendale. Contor non è responsabile dell'accuratezza, dell'attualità e della completezza delle informazioni. In conformità con l'ordinanza sulla protezione dei dati personali, vi informiamo che, nell'ambito delle nostre attività, vi invieremo circolari non vincolanti e liste di scadenza, in cui vi informeremo sulle novità in materia di diritto fiscale e commerciale, nonché sulle scadenze e gli obblighi fiscali. Se in futuro non desiderate più ricevere tali informazioni da noi, potete opporvi al ricevimento in qualsiasi momento inviando un messaggio a info@contor.it.